SCIOPERO NELLA SCUOLA

VADEMECUM PER I DOCENTI CHE NON ADERISCONO ALLO SCIOPERO

Obblighi, variazioni d'orario, vigilanza sugli alunni e sostituzione del dirigente scolastico. Focus.

1. Le 8 regole da conoscere

- Non aderire allo sciopero è una scelta libera: il docente presta il proprio servizio senza subire obblighi aggiuntivi per il solo fatto di essere presente.
- Non è obbligatorio anticipare una dichiarazione di adesione o non adesione: la scuola può invitare a comunicare «aderisco», «non aderisco» o «non ho ancora deciso».
- La dichiarazione scritta di adesione allo sciopero è irrevocabile ai sensi dell'Accordo ARAN 2 dicembre 2020, art. 3, comma 4.
- Il non scioperante può essere destinatario di variazioni organizzative, anche di orario o di classe, nei limiti del numero di ore di servizio già previsto per la giornata.
- Si può richiedere la vigilanza su alunni di docenti scioperanti, non un aumento di ore o una sostituzione didattica sistematica che svuoti il diritto di sciopero.
- Nessuna disponibilità obbligatoria per l'intera giornata: si rimane in servizio per le ore dovute, eventualmente rimodulate e comunicate.
- Chi ha il giorno libero non può essere richiamato allo scopo di coprire lo sciopero di colleghi.
- Se sciopera anche il dirigente, è prevista una supplenza circoscritta alle funzioni essenziali e urgenti, non la trasmissione indiscriminata di tutte le responsabilità dirigenziali.

2. Prima dello sciopero: cosa può chiedere la scuola

Domanda	Regola operativa
Devo dichiarare se sciopero?	No. L'invito scritto è previsto dall'art. 3, c. 4, dell'Accordo ARAN 2020, ma la risposta del singolo è volontaria.
Posso indicare "non ho ancora deciso"?	Sì, oppure non rispondere. La mancata risposta non è automaticamente una dichiarazione di sciopero.
Se dichiaro "aderisco", posso cambiare idea?	L'adesione scritta è irrevocabile ed è utilizzata ai fini della trattenuta retributiva.
Devo avvisare personalmente le famiglie?	No. L'informazione organizzativa alle famiglie spetta all'istituzione scolastica (art. 3, c. 5).
Quando devono essere informate le famiglie?	L'Accordo prevede almeno cinque giorni prima dello sciopero; informazioni su organizzazione prevedibile e servizi garantiti.

Attenzione: "prestazione indispensabile" non coincide con il regolare svolgimento di tutte le lezioni. L'Accordo ARAN 2020 (artt. 2–3) individua tassativamente particolari attività, ad esempio scrutini ed esami finali; per i normali giorni di lezione non esiste un contingente generalizzato di docenti destinato a mantenere tutte le classi funzionanti.

3. Il giorno dello sciopero: orario, cambi di classe e vigilanza

3.1 Orario di servizio

- Il docente non scioperante deve presentarsi secondo l'orario previsto o secondo una variazione legittimamente e preventivamente comunicata; è possibile anche l'anticipazione dell'ingresso.
- Il numero totale delle ore di servizio della giornata non può essere aumentato per compensare l'assenza degli scioperanti. Esempio: 3 ore previste, al massimo 3 ore, eventualmente collocate in fasce diverse.
- Se non sono presenti alunni, oppure le lezioni sono sospese, non ci si allontana autonomamente: si contatta la scuola e si rispetta il proprio orario o le indicazioni legittime ricevute.

3.2 Vigilanza e classi scoperte

- Può essere richiesta, entro il proprio orario, la mera sorveglianza di una classe diversa da quella abituale. È opportuno ricevere l'assegnazione dal dirigente o dal sostituto legittimato.
- Non va realizzato un meccanismo di sostituzione integrale dei docenti scioperanti, anche con ore eccedenti: si rischia la lesione del diritto di sciopero (art. 28 della legge 300/1970).

- Accorpamenti di classi e distribuzione di alunni non sono automaticamente legittimi: devono essere concretamente compatibili con capienza, vigilanza, sicurezza, presenza di alunni con bisogni specifici e organizzazione dell'edificio. Segnalare per iscritto criticità documentabili.
- Per minori già ammessi a scuola deve essere garantita la vigilanza fino a una consegna o uscita secondo le procedure dell'istituto. Non lasciare alunni incustoditi.

3.3 Se l'edificio non apre, le lezioni sono sospese o il servizio è ridotto

Il docente non scioperante non va considerato automaticamente assente né può decidere autonomamente di non prestare servizio. Deve rendere disponibile la prestazione nell'orario dovuto, seguire le istruzioni organizzative e documentare l'eventuale impossibilità di accesso (ora, contatti con segreteria/dirigenza, comunicazioni ricevute). L'eventuale chiusura o sospensione non trasforma il non scioperante in lavoratore aderente allo sciopero.

4. Se sciopera anche il dirigente scolastico

Base specifica: Allegato al CCNL Scuola del 26 maggio 1999, art. 2, comma 4. Per la dirigenza scolastica, a novembre 2026 tale disciplina continua a essere richiamata nelle indicazioni operative, mentre è in corso il negoziato per una nuova disciplina di Area.

In caso di sciopero del capo d'istituto, le funzioni aventi carattere di essenzialità e urgenza sono esercitate nell'ordine da: (1) vicario / collaboratore delegato; (2) uno degli altri collaboratori; (3) docente più anziano di età in servizio**. Il criterio è anagrafico, non di anzianità professionale.**

Caso concreto	Conseguenza pratica
Dirigente in servizio, collaboratori scioperanti	Il criterio eccezionale del docente più anziano per sciopero del dirigente non si applica automaticamente.
Dirigente scioperante, vicario presente	Interviene prioritariamente il vicario/delegato, limitatamente alle funzioni necessarie.
Dirigente e vicario scioperanti, altro collaboratore presente	Interviene il collaboratore disponibile secondo l'ordine previsto.
Dirigente e collaboratori scioperanti	**Può essere chiamato il docente anagraficamente più anziano fra quelli in servizio, per soli atti essenziali e urgenti.**
Assenza del responsabile di plesso, dirigente presente	Non opera automaticamente la regola del 1999: valgono gli incarichi e le disposizioni organizzative ordinarie.

Che cosa può rientrare nelle funzioni essenziali e urgenti

- Adottare le sole determinazioni indifferibili per la sicurezza e la vigilanza degli alunni presenti, **attivando gli addetti designati e i protocolli già predisposti.**
- Dare attuazione alle misure organizzative già programmate dalla scuola, se concretamente necessarie, contattando segreteria e uffici competenti.
- Assicurare l'inoltro degli adempimenti urgenti di rilevazione dello sciopero, con il supporto del personale amministrativo autorizzato e delle procedure ministeriali.

Che cosa NON ne discende automaticamente

- Non diventare dirigente scolastico a tutti gli effetti, datore di lavoro o responsabile amministrativo-contabile per l'intera giornata.
- **Non dover predisporre da zero l'orario generale, la gestione di tutto l'istituto, atti di personale, provvedimenti disciplinari e decisioni amministrative ordinarie**.
- **Non dover assumere responsabilità tecniche in materia di sicurezza senza istruzioni, designazioni e competenze necessarie.**

Il docente privo di esperienza nell'organizzazione del servizio deve rappresentarlo subito per iscritto e chiedere delimitazione dell'incarico, recapiti del personale di riferimento, piano di emergenza e istruzioni pratiche. Non è consigliabile opporre un rifiuto generico di qualsiasi intervento essenziale e urgente; vanno contestate puntualmente le disposizioni sproporzionate o incompatibili con la sicurezza.

5. Sicurezza, responsabilità e situazioni critiche

D.Lgs. 81/2008, art. 18, comma 1, lett. b) e c): gli addetti alle emergenze vanno designati preventivamente e, nell'affidamento dei compiti, occorre tener conto di capacità e condizioni dei lavoratori. **L'eventuale supplenza per sciopero del dirigente non trasferisce automaticamente ogni obbligo datoriale al docente più anziano.**

- Alunni senza vigilanza: attivare subito il referente o sostituto del dirigente; non abbandonare minori già affidati.
- Emergenza (malore, incendio, minaccia): applicare il piano di emergenza e chiamare i soccorsi quando necessario; non improvvisare procedure tecniche.
- Accorpamento insicuro: segnalare numero di alunni, locale, vie d'esodo, eventuali rischi e chiedere istruzioni scritte; anteporre la messa in sicurezza alla gestione del conflitto.
- Ordine controverso: chiedere precisazioni scritte e attivare RSU/sindacato; in caso di pericolo grave e immediato seguire le tutele e procedure di sicurezza, non ritardando la protezione degli alunni.

6. Risposte rapide: dieci casi frequenti

Situazione	Risposta sintetica
1. Ho 3 ore di lezione: mi chiedono 5 ore.	No, non come copertura ordinaria dello sciopero. Devono restare 3 ore complessive.
2. Devo entrare alla prima ora anziché alla terza?	Possibile con comunicazione organizzativa preventiva, a parità di ore complessive.
3. La mia classe non entra. Posso tornare a casa?	Non di iniziativa; seguire orario e disposizioni ricevute, salvo comunicazione di esonero o diversa organizzazione.
4. Posso vigilare una classe con docente scioperante?	Sì, nei limiti del servizio dovuto e in condizioni di sicurezza; la sostituzione didattica generalizzata è contestabile.
5. Mi aggiungono alunni in aula già affollata.	Chiedere ordine e verifica di capienza e sicurezza; segnalare criticità senza lasciare minori incustoditi.
6. Ho il giorno libero. Devo rientrare?	No, non per sostituire docenti scioperanti.
7. Tutti gli ATA scioperano. Devo aprire e gestire la scuola?	Non automaticamente: l'apertura dell'edificio e **i servizi ATA non diventano compiti ordinari del docente.**
8. Sciopera solo la vicepreside. Sono il più anziano.	Non basta: la clausola del 1999 riguarda lo sciopero del dirigente scolastico.
9. Scioperano dirigente e tutti i collaboratori.	Il docente più anziano d'età in servizio può esercitare le sole funzioni essenziali e urgenti.
10. Una situazione sfugge al controllo. Chi risponde?	La responsabilità va valutata in concreto: compiti assegnati, poteri effettivi, vigilanza svolta, istruzioni e rischio.

7. Modello breve di richiesta preventiva / segnalazione

Oggetto: Sciopero del _____ – richiesta di istruzioni e delimitazione delle funzioni

Alla Dirigenza scolastica / al sostituto individuato,

in vista dello sciopero del _____e della mia eventuale presenza in servizio, chiedo di conoscere per iscritto le modalità organizzative previste, l'eventuale rimodulazione del mio orario, le procedure di vigilanza e i referenti per le emergenze. **Qualora sia prevista una mia individuazione ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'Allegato al CCNL 26 maggio 1999**, chiedo che siano esplicitate le sole funzioni essenziali e urgenti da esercitare, le istruzioni operative, i recapiti amministrativi di supporto e le misure adottate per garantire la sicurezza. La presente richiesta non costituisce rifiuto di prestazioni legittimamente dovute, ma è formulata a tutela degli alunni e del personale.

Distinti saluti. [Nome, cognome, data]

8. Riferimenti normativi e fonti documentali

- Costituzione, art. 40; legge n. 146/1990 e legge n. 83/2000.
- Accordo ARAN 2 dicembre 2020, artt. 1–3 e 10 (testo ufficiale ARAN).
- D.Lgs. n. 165/2001, art. 25, commi 4–5 (Parlamento).
- D.Lgs. n. 81/2008, artt. 17–19 (normativa sicurezza, fonte istituzionale).
- CCNL Istruzione e Ricerca 18 gennaio 2024, artt. 42–44 (ARAN).
- Legge n. 300/1970, art. 28: repressione della condotta antisindacale.
- CCNL 26.5.1999 art. 2, c. 4